



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

MICROSTRUTTURA N° 5

SERVIZIO TRASPORTI E CONCESSIONI

(Trasporti - Concessioni - C.O.S.A.P. - Gestione Catasto Strada)

NUMERO <i>1133</i>	OGGETTO: Sospensione Autoscuola "Paglianiti Giuseppe", con sede in San Calogero, per mesi tre.
DATA <i>15/10/2018</i>	

L'anno 2018 il giorno...*15*...del mese di ottobre .il Dott. Mario Intile nella qualità di Segretario Generale ha adottato la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- in attuazione al disposto dell'art. 105 del D.Lgs.112/98, a decorrere dal 01.10.01 sono state attribuite alle Province ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L. 15 Marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle autorizzazioni e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche,
- con deliberazione il Consiglio Provinciale n°17 del 29/10/2012 veniva approvato il Regolamento che disciplina l'attività delle autoscuole;

Vista la dichiarazione acquisita al Prot. Gen. n.20919 del 09/10/2018 con la quale il Sig. Paglianiti Giuseppe, titolare dell'autoscuola "G.Paglianiti" informa il Servizio Trasporti della Provincia che a far data del 16/10/2018 l'attività dell'autoscuola è stata sospesa per mancanza dei requisiti e al contempo si sta provvedendo alla chiusura/cessione totale dell'attività;

Preso atto che, dalla medesima dichiarazione, il Sig. Paglianiti si impegna, in tempi brevi, ad ottemperare alle incombenze burocratiche relative alla chiusura/cessione dell'attività;

Rilevato che il titolare dell'autoscuola "G.Paglianiti" non ha provveduto alla sostituzione dell'insegnante/istruttore per i motivi esposti nella dichiarazione e pertanto ricorrono le condizioni di sospensione previsti dall'art 123 comma 8 del C.d.S.

Visto l'art. 28 comma 1 del Regolamento Provinciale per il quale la Provincia può adottare un provvedimento di sospensione dell'attività dell'autoscuola che va da uno a tre mesi;

Ritenuto opportuno procedere alla sospensione dell'attività dell'autoscuola per un periodo complessivo di mesi tre, includendo in tale periodo anche i giorni di autosospensione dichiarati nell'istanza di cui al Prot. n. 20919 del 09/10/2018;

Richiamati:

- l'Art. 123 del Nuovo Codice della strada emanato con D. Lgs n 285 del 30.04.1992 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1
- 992 e ss. mm. e ii.;
- Il Decreto Ministeriale n. 317 del 17.05.1995;
- Il D.lgs. n. 7 del 31.01.2007 convertito in Legge il 02.04.2007 n. 40 e ss. mm. e ii.;
- la L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
-

Considerato che al responsabile del procedimento sono affidati i compiti di cui all'art. 6 della legge 241/90;

Visto l'art. 107 del Tuel, D.Lgs 18/8/2000, n.267, in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art.109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza.

Rilevato che, il nuovo ordinamento degli enti locali, prevede che il Segretario Generale non rientra più nel novero dei dirigenti dell'amministrazione locale e tale costruzione è ulteriormente confermata dall'art.97 D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, laddove al comma 4 lett. d) ipotizza l'affidamento al Segretario Generale di competenze dirigenziali limitate e pur sempre legate ad esigenze eccezionali e transeunti, conferitagli dal Presidente della Provincia;

Richiamati al riguardo:

- Il Decreto del Presidente n.3 del 22/04/2016 ad oggetto: "Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente".
- Il decreto del Presidente n.1 del 23/01/2018 ad oggetto: Conferma decreto n.3 del 22/04/2016 "Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente".
- Il decreto del Presidente n.2 del 2/02/2018 ad oggetto: Nomina Segretario Generale titolare della Provincia di Vibo Valentia.

Accertata la propria competenza in merito

Per le motivazioni contenute in epigrafe, da intendersi qui di seguito integralmente riportate e trascritte, ad integrazione formale e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

di **sospendere** l'esercizio dell'attività dell'Autoscuola "G. Paglianiti", con sede in San Calogero Via del Riposo, 77 per come previsto dall'art. 28, comma 1 del Regolamento Provinciale per mesi tre, con decorrenza dal 16/09/2018 fino al 16/12/2018;

Di **disporre** che il presente atto dopo il 16/12/2018 avrà valore di revoca dell'attività in ossequio all'art 29 del Regolamento Provinciale nelle more di adozione del provvedimento di revoca definitiva dell'attività, qualora non sia sopravvenuta precedentemente la chiusura/cessione dell'attività in parola;

Di **notificare** il presente atto ai seguenti interessati:

Comando stazione Carabinieri San Calogero;

Ufficio Motorizzazione Civile Porto Salvo;

Polizia Municipale San Calogero;

Consorzio vibonese Filandari;


Sig. Paglianiti Giuseppe titolare dell'autoscuola "G. Paglianiti";

di **dare atto** che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

di **disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Ente.

La dichiarazione di sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUELL 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni.

Il Responsabile del Procedimento
Istru. Amm. vo Francesco Bertuccio



Il Responsabile della Microstruttura n. 5
Ing. Antonio Francolino



Il Responsabile del Servizio Trasporti e Concessioni
Ing. Gaetano Del Vecchio



Il Segretario Generale
Dott. Mario Ientile

